

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO	Pag. 2
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	Pag. 2
ART. 3 – COMPENSI DEL BROKER	Pag. 3
ART. 4 – OBBLIGHI DEL BROKER	Pag. 3
ART. 5 – OBBLIGHI DELLA COMMITTENZA	Pag. 3
ART. 6 – REFERENTE UNICO DEL BROKER	Pag. 4
ART. 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Pag. 4
ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI DI POLIZZA	Pag. 4
ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE E ASSICURAZIONI	Pag. 5
ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	Pag. 5
ART. 11 – RECESSO UNILATERALE	Pag. 6
ART. 12 – PENALI	Pag. 6
ART. 13 - RISERVATEZZA	Pag. 6
ART. 14 -SUBAPPALTO	Pag. 6
ART. 15 -TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	Pag. 6
ART. 16 -SPESE CONTRATTUALI	Pag. 7
ART. 17 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	Pag. 7
ART. 18 - CRITERIO DI AGIUDICAZIONE	Pag. 7
ART. 19 - NORME APPLICABILI	Pag. 9
ART. 20 - FORO COMPETENTE	Pag. 9
ART. 21 - ESTENSIONE CONTRATTUALE CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE	Pag.10

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio ,ai sensi dell'art.106 del D.lgs. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione a favore della Regione Piemonte .

L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come broker, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esautivo:

- Analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che l'Ente riterrà di sottoporre;
- Valutazione delle coperture esistenti delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Ente;
- Assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- Predisposizione di Capitolati Speciali di copertura che, approvati dall'Ente, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori;
- Esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti);
- Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;
- studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc. In tale ipotesi , dovrà essere consegnato alla committenza uno studio completo di progetto assicurativo con la specificazione dei tempi, delle procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza;
- resa di pareri e consulenza in materia assicurativa a seguito di richiesta della Regione Piemonte.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà la durata del contratto di anni trentasei mesi dalla stipula del contratto.

Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un massimo di dodici mesi.

La stazione appaltante si riserva, altresì, qualora sussistano ragioni di particolare urgenza, di dare esecuzione in via anticipata al contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per scadenza naturale, sia per risoluzione o esercizio di recesso da parte della Regione Piemonte, l'aggiudicatario si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, alle stesse condizioni economiche , e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data della posta elettronica certificata di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale.

ART. 3 - COMPENSI DEL BROKER

I compensi del broker, resteranno per intero ad esclusivo carico delle compagnie di assicurazione, e pertanto nulla sarà dovuto dalla Regione Piemonte al Broker per le attività previste all'art. 1 del presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie di assicurazioni interessate all'appalto delle coperture assicurative della Regione Piemonte, si precisa che l'importo della commissione non dovrà essere superiore al 11% per i rami non RCA e 5% per le polizze RCA.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'ente;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Regione Piemonte;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente;
- mettere a disposizione della committenza ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della committenza;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo della Regione Piemonte, come individuato ai sensi del presente capitolato impegnandosi a collaborare con il broker uscente per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.
- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA COMMITTENZA

La Regione Piemonte s'impegna a:

- Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale si rapporta, per conto della Regione Piemonte con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;

- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;

ART. 6 - REFERENTE UNICO DEL BROKER

L'appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona, il Referente Unico, fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. In particolare, dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Referente Unico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.

Il Referente Unico avrà la piena rappresentanza dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'appaltatore.

In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, all'Amministrazione il nominativo di un sostituto.

ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio al fine dell'applicazione delle penali.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI DI POLIZZA

Fermo restando quanto indicato all'art. 3, il pagamento dei premi viene effettuato dall'Amministrazione al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, entro il mese successivo all'avvenuto incasso, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'Amministrazione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione il quale sarà quindi direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE E ASSICURAZIONI

I partecipanti alla procedura, dovranno allegare all'offerta stessa una garanzia provvisoria, a loro scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 2% dell'importo a base di gara, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., commi 2 e 3, pari al 10 per cento, nella misura del 10% dell'importo contrattuale dell'appalto. In merito allo svincolo si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà presentare una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale non inferiore a Euro 5.000.000,00.

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 bis, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione dell' impresa o di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora l'aggiudicatario (ovvero una delle società raggruppate, in caso di R.T.I. o consorzio) perda l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) ovvero venga dichiarato fallito.
- qualora l'aggiudicatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale o altra inadempienza ;
- qualora l'aggiudicatario non si adoperi per ricercare attraverso la definizione del programma assicurativo le migliori condizioni di mercato possibili;
- nelle ipotesi disciplinate dall'art.108, D.Lgs. 50/2016 s.m.i

I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. La risoluzione verrà comunicata tramite posta elettronica certificata dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Art. 11- RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione regionale si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

Art. 12 – PENALI

La Regione, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo (in caso di ripetuti ritardi, superiori ai 10 giorni), nell'esecuzione delle prestazioni indicate all'art. 1 del presente capitolato.

Al verificarsi di tali circostanze la stazione appaltante, a mezzo posta elettronica certificata, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penali dovranno essere corrisposte alla Regione alla scadenza dell'annualità assicurativa (30 novembre), salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 13 - RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato e successivo contratto.

Art. 14 - SUBAPPALTO

Considerata la particolare natura del servizio, è vietata ogni forma di subappalto totale o parziale .

ART. 15 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Inoltre l'appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il Committente non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e pertanto gli oneri della sicurezza sono computati in Euro 0,00.

Art. 16- SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario ivi comprese le spese di pubblicazione dei bandi di gara ai sensi di legge.

Art. 17- OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'appaltatore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Committente non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero in altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

ART. 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di **100 punti** così imputati

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO max
Valutazione tecnica	90/100
Valutazione economica	10/100

Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del punteggio economico e di quello tecnico ottenuto:

$$P \text{ offerta} = P \text{ valutazione tecnica} + P \text{ valutazione economica}$$

OFFERTA TECNICA - max 90/100 punti.

L'offerta tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti criteri e subcriteri:

1. max 35/100 punti "modalità per la gestione del rischio e per il conseguimento di economie di spesa"

- analiticità del progetto di analisi di individuazione dei rischi: max 20/100 punti
- soluzioni adottabili per il conseguimento di economie di spesa: max 15/100 punti

2. max 45/100 punti "modalità per la gestione del Programma Assicurativo e per i sinistri"

- metodo organizzativo per la corretta gestione ordinaria e straordinaria del programma assicurativo max 15/100 punti
- modalità e procedure per la corretta gestione dei sinistri max 10/100 punti
- struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio espressamente dedicata alla gestione di Pubbliche Amministrazioni max 10/100 punti;
- assistenza nelle fasi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi max 10/100 punti

3. max 10 punti " servizi aggiuntivi offerti rispetto a quanto indicato all'art. 1 del C.S.A. ",

- servizi aggiuntivi max 10/100 punti

Tali servizi da prestare con propri mezzi e risorse a favore della Regione Piemonte non dovranno comportare alcun onere a carico dello stesso. Sono ammessi al massimo n. 2 servizi aggiuntivi rispetto ai servizi richiesti nel capitolato.

Tali servizi aggiuntivi dovranno essere presentati in modo dettagliato in sede di offerta e saranno considerate obbligazioni contrattuali a carico del soggetto proponente nel caso di aggiudicazione. Non saranno ammessi elementi di tipo economico.

I servizi proposti dovranno avere connessione con l'oggetto del presente appalto.

Criteri di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica:

a) Per la valutazione dei criteri nn. 1, 2, 3 e relativi sottocriteri, la Commissione Giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, utilizzerà la seguente formula: $C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

$\sum n$ = sommatoria degli elementi di valutazione di natura qualitativa;

W_i = peso o punteggio massimo previsto per ogni singolo elemento di natura qualitativa;

$V(a)_i$ = coefficiente variabile tra 0 e 1 attribuito all'offerta (a) rispetto ogni singolo elemento di natura qualitativa.

Non saranno ammesse offerte condizionate.

La Commissione valuterà la qualità e chiarezza espositiva dell'elaborato ed esprimerà le preferenze in ordine al grado di approfondimento, alla precisa contestualizzazione rispetto alle esigenze assicurative dell'Ente, alla corretta ed adeguata rappresentazione delle soluzioni.

Per ogni offerta, compilata secondo quanto richiesto, relativamente ad ogni criterio e/o sub criterio, la commissione esprimerà un giudizio corrispondente ad un peso, così indicato nella tabella seguente, che andrà a moltiplicare il punteggio tecnico massimo indicato precedentemente; la somma dei punteggi tecnici parziali costituirà il punteggio tecnico complessivo .

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,6
Non pienamente sufficiente	0,5
Insufficiente	0,25
Non valutabile	0

OFFERTA ECONOMICA : max 10/100 punti così ripartiti:

L'offerta economica verrà determinata nella forma di un prezzo /commissione di brokeraggio assicurativo (art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

La commissione di brokeraggio/costo è fissata come segue:

1. Max **8 punti** per le commissioni relative al servizio di brokeraggio per tutte le polizze assicurative non RCA

2. Max **2 punti** per le commissioni relative al servizio di brokeraggio per tutte le polizze assicurative RCA

A tale elemento di valutazione di natura quantitativa, l'Amministrazione attribuirà i punteggi secondo i criteri successivamente illustrati.

<i>commissioni a carico delle compagnie sulle polizze non RCA</i>	<i>punti</i>
11%	0
10% e oltre	1
9% e oltre	3
8% e oltre	6
Fino al massimo del 8%	8

<i>commissioni a carico delle compagnie sulle polizze RCA</i>	<i>punti</i>
5%	0
4% e oltre	0,50
3% e oltre	1
Fino al massimo del 3%	2

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e con l'indicazione di commissioni superiori al 11% sulle polizze non RCA e del 5% per il RCA.

Art. 19- NORME APPLICABILI

L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal capitolato d'oneri e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili con particolare riferimento al D.lgs. 209/2005.

Art. 20- FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 21– ESTENSIONE CONTRATTUALE-CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Il Consiglio regionale del Piemonte potrà avvalersi, entro dodici mesi dall'aggiudicazione del servizio di brokeraggio, delle medesime condizioni contrattuali ed economiche offerte dall'affidatario della Giunta regionale del Piemonte.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Laura BENENTE